



Schema di Lettera – Contratto

COMMITTENTE

Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominata per brevità “REGIONE”), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 - P. IVA 02392630279, rappresentata dal Dott. Diego Vecchiato, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, ai sensi della L.R. n. 54/2012 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2994 del 30.12.2013.

FORNITORE DEL SERVIZIO

LOCAL AREA NETWORK s.r.l. (di seguito denominata per brevità “IMPRESA”) con sede in Valdagno (VI) in Via L. Festari n. 15, Codice Fiscale e P.IVA 0391698028, rappresentata dal Signor _____ C.F. _____ nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di _____.

Le parti come sopra individuate, visto il Decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali n. 52 del 31 marzo 2016 (CIG Z121650A30)

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Contratto disciplina le attività previste per la realizzazione di un servizio di studio e ricerca denominato “Città intelligenti in ottica di genere” per la Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna (L.R. n. 62 del 30 dicembre 1987).

ARTICOLO 2 – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

L’IMPRESA dovrà, partendo dall’analisi di esperienze esistenti di *smart cities* e attraverso la sperimentazione di *best practices* nelle realtà locali, formulare delle linee guida per la progettazione e la migliore vivibilità delle città venete e dei suoi servizi da sottoporre agli amministratori locali. Tali indicazioni e modelli di riferimento dovranno essere elaborati con particolare attenzione alle esigenze della popolazione, in particolare della popolazione femminile e gli interventi da proporre alle Amministrazioni Locali dovranno avere caratteristiche di concretezza, attuabilità e replicabilità nel territorio veneto, tenuto conto anche della situazione sociale ed economica delle Amministrazioni Locali del Veneto.

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:

- a) raccolta ed analisi di indicatori di qualità relativamente a *best practices* esistenti, utilizzando anche una ricerca condotta dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e utilizzando i risultati di precedenti ricerche della Commissione in materia;
- b) sperimentazione di microinterventi su diversi tipi di servizi in relazione alla mobilità (trasporti, strade, marciapiedi), alla accessibilità (orario, localizzazione) e alla sicurezza (progettazione, illuminazione) scelti in diverse realtà del Veneto, con focus sui soggetti fruitori e in particolare sulla popolazione femminile;
- c) redazione di linee guida per la progettazione delle città e la pianificazione dei servizi;
- d) elaborazione di un report con i risultati dell’attività, corredato da eventuali contenuti multimediali e approvato dalla Commissione, realizzato su supporto informatico, in modo da poter essere pubblicato nelle pagine dedicate alla Commissione sul sito istituzionale della Regione;
- e) organizzazione di una conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto.

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E DURATA

Per lo svolgimento dell’incarico l’IMPRESA dovrà realizzare il lavoro in stretta collaborazione con la Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna e con la Sezione Relazioni Internazionali. Il contratto inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e si

concluderà entro il 28.12.2016 salve eventuali variazioni e proroghe che la Sezione Relazioni Internazionali e la Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna concorderanno con l'IMPRESA, ai fini del miglior esito del servizio affidato.

ARTICOLO 4 – ONERI PER L'IMPRESA

L'IMPRESA si impegna ad osservare la piena riservatezza su documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Sezione Relazioni Internazionali o dalla Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna.

ARTICOLO 5 - ONERI PER LA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Costituisce onere della Sezione Relazioni Internazionali, in collaborazione con la Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna, fornire all'affidatario dati e pubblicazioni ai fini dell'espletamento dell'incarico e, ove possibile, contatti, nonché coadiuvare l'IMPRESA nello svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 6 – COMPENSO

Per il servizio oggetto del presente contratto la REGIONE riconosce all'IMPRESA un corrispettivo pari a € 8.524,00 oltre a IVA al 22%, per complessivi € 10399,28.

Il servizio oggetto dell'incarico non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Det. AVCP n. 3/2008 del 05.03.2008).

ARTICOLO 7 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 6 avverrà in un'unica soluzione su presentazione di fatturazione elettronica a conclusione delle attività previste, previa verifica da parte della REGIONE della corretta esecuzione del servizio a carico dell'IMPRESA, nel rispetto della normativa vigente. Il pagamento del corrispettivo, è altresì subordinato alla presentazione, da parte di quest'ultima, di un report con i risultati dell'attività realizzato su supporto informatico, corredato da eventuali contenuti multimediali.

ARTICOLO 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'IMPRESA, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti, previsti dall'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, utilizzerà per le transazioni finanziarie discendenti dal presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali.

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO

Non è ammessa alcuna forma di subappalto.

ARTICOLO 10– FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA

La REGIONE potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che riterrà più opportuni.

ARTICOLO 11 - PENALI

Ove nel termine prescritto dall'articolo 3 l'IMPRESA non esegua il servizio, per ogni settimana di ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore o debitamente autorizzate dalla REGIONE, potrà essere applicata una penale pari al 2,5% dell'importo totale fino ad un massimo del 10%.

ARTICOLO 12 – INADEMPIMENTO O MORA

In caso di inadempimento o di mancato rispetto dei tempi di realizzazione (ritardo di oltre due mesi) la REGIONE senza necessità di ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, può di diritto risolvere o recedere dall'accordo entro un mese dal ricevimento da parte dell'IMPRESA della lettera raccomandata contenente l'atto di diffida ad adempiere.

E' fatto salvo altresì il diritto della REGIONE di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

In caso di recesso immotivato e unilaterale dell'incaricato, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi al servizio offerto.

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo, il Foro competente sarà quello di Venezia.

ARTICOLO 14 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'IMPRESA si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie in esso contenute e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'IMPRESA si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. n. 62/2013.

ARTICOLO 16 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Le parti danno atto che il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma II° del D.P.R. 131/86.

Saranno poste a carico dell'IMPRESA tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, nonché a tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni del servizio.

ARTICOLO 17 – PROPRIETÀ DELL'OPERA

Tutto il materiale prodotto è di proprietà della Regione del Veneto, e l'incaricato non potrà utilizzarlo per sé, né fornirlo a terzi senza la preventiva autorizzazione della REGIONE.

Data _____

Data _____

Per la REGIONE DEL VENETO

Per LOCAL AREA NETWORK s.r.l.